

519

cia di Palermo. Con il Giuliano aveva avuto scarsi rapporti: gli era stato presentato dal barone Stefano La Motta tra il settembre e l'ottobre 1945 al convegno di Ponte Sagana, dove i comunisti "avevano gettato le basi delle azioni future" e dove, insieme con i gradi militari, il La Motta aveva consegnato al capo bandito un libretto di ricevute per annotarvi gli ordini di requisizione. Del finanziamento si era parlato in una seduta, tenuta successivamente a Palermo, nella quale oltre a lui avevano partecipato Lucio Fusca, Concetto Gallo, l'On. Castrogiovanni, il barone La Motta ed il Colonnello Polotti che aveva promesso di mettere a disposizione 14 armi automatiche, 36 casse di bombe a mano di fabbricazione italiana o 84 divise; il Fusca ed il La Motta si erano impegnati a versare somme non precisate di denaro e lui, o meglio suo nonno, Niccolò Antonino, aveva contribuito all'impresa con un milione o trecentomila lire (G/S, 159).

Dopo l'incontro di Ponte Sagana aveva rivisto il Giuliano soltanto il 18 aprile 1947 a "Mortilla" di S. Cipirrolle, in ben diverse circostanze. Durante la sua detenzione per i fatti dell'E.V.I.S., essendo ricoverato nel camerone della infermeria insieme con Giuseppe Giuliano, aveva conosciuto Mariannina Giuliano, venuta con la madre a visitare il fratello, ed una subitanea simpatia era sorta tra loro, simpatia che ben presto - appena disceso dal carcere in applicazione dell'amnistia - aveva alimentato una relazione sentimentale. L'assiduità della Giuliano in S. Cipirrolle aveva allarmato però i familiari di lui che non vedevano quella relazione con favore tenendo fastidi da parte della polizia; il nonno gliene aveva mosso rimprovero e l'aveva indotto a rallentare i rapporti con lei in attesa

320

che la situazione di Salvatore Giuliano si fosse chiarita. Benchè questo atteggiamento temporggiato non era piaciuto al capo bandito che nei primi giorni di aprile l'aveva fatto diffidare ad affrettare i tempi e il 18 dello stesso mese, rotti gli indugi, era andato da lui, in contrada "Martilla", ad intimargli personalmente la sua volontà (lo Sciortino in precolenza, sentito nella inchiesta giudiziaria sui presunti mandati, aveva detto di essere stato sequestrato dal Giuliano e da quattro suoi pregiati armati); cosicchè, costretto in tal modo, non aveva potuto sottrarsi al matrimonio che era stato celebrato da un sacerdote, in casa Giuliano, a Montelepre, la sera del 24 aprile.

Dagli attuali coimputati prima d'ora non ne aveva conosciuto alcuno, nemmeno durante i fatti dell'N.V.I.S., salvo Giuseppe e Giovanni Genovese a causa dell'affidamento in gabella di un centinaio di pecore appartenenti a suo nonno, rapporto queste cessate nell'agosto 1946 allo scendere dell'anno di gabella; e non ne aveva veduto alcuno neanche al suo matrimonio, cui erano intervenute "pochissime persone, per lo più parenti del Giuliano e quasi tutte donne".

I suoi rapporti col capo bandito non erano buoni: egli era indignato con lui perchè nelle dichiarazioni rese dopo l'arresto ai carabinieri, venendo meno alla legge dell'onorabilità, aveva rilevato notizie sull'argomentazione militare dell'N.V.I.S. e sugli accordi intervenuti con i capi del movimento. Inoltre non esisteva tra loro neppure identità di concezioni politiche: dopo la cessione del N.I.S. in due correnti, diversamente dal Giuliano, aveva aderito alla corrente monarchico-liberale che faceva capo all'On. Andrea Finocchiaro Aprile; personalmente poi non era stato

321

nal anticomunista, tanto che, in occasione delle elezioni comunali dell'ottobre 1945, alcuni esponenti del Blocco del Popolo in S. Cipirrello l'avevano designato quale capo lista e, declinando l'invito per consiglio del nonno, egli stesso aveva fatto il nome dello zio Pasquale Sciortino il quale poi era stato eletto sindaco di quel Comune. Poteva anzi dire di avere svolto a S. Cipirrello attività a favore del partito comunista dando in locumione al Blocco del Popolo un locale di sua proprietà, sito in via Roma, per tenervi riunioni di propaganda e curando il riavvicinamento di clementi comunisti al parroco don Salvatore Vicari. Fra la corrente monarchico-liberale del movimento separatista ed i partiti di estrema sinistra non esisteva lotta e nelle elezioni regionali del 20 aprile 1947 egli non aveva avversato il Blocco del Popolo per non sottrarre voti a suo zio Pasquale Sciortino.

Non confermava le dichiarazioni rese ai carabinieri il 15 gennaio ed il 5 febbraio 1946 (v. n.4) e neanche quello rese il 25 marzo dello stesso anno al Procuratore Militare nelle carceri di Palermo perchè non rispecchiavano la verità; l'esplosivo rinvenuto nella sua macchina vi era stato sicuramente posto da qualcuno della polizia.

Oltre tutto, alla incompatibilità morale della sua partecipazione alla impresa criminosa del cognato, si aggiungeva l'impedimento determinato dalla sua malattia. "Nelle ore pomeridiane del 28 aprile 1947" - ha preannunciato lo Sciortino - era stato colto da un attacco di appendicite manifestatosi con forti dolori discontinui alla regione del basso ventre, lato destro, nausea, stimolo di vomito, sudorazione fredda ed alle grida di spavento della moglie e della suocera, che non si rendevano conto di quel male

382

improvviso, erano accorso varie persone abitanti nei paraggi. Il dott. Salcedo, chiamato di urgenza, consigliando un intervento chirurgico immediato, gli aveva intanto prescritto applicazioni di ghiaccio ed una iniezione di camfara che gli fu praticata da una infermiera. Il 30 aprile gli era venuto un nuovo attacco con forti dolori e, preoccupato, aveva pregato la moglie di avvertire i familiari; così, l'indomani, primo maggio, era andato a trovarlo la sorella Sentina accompagnata da Sangolesi Francesco o Vincenzo. Il dr. Salcedo era tornato a visitarlo e la malattia si era protratta fino al 12 - 13 maggio; ma verso il 3 - 4 maggio aveva potuto cominciare a levarsi di letto.

Poteva ben precisare ^{infatti} che il 4 o il 5 maggio la suocera, ricevuta una lettera dall'America a lei diretta, l'aveva pregato, dopo averne letto il contenuto, di recapitarla di urgenza al figlio Salvatore che a suo dire stava in una località sita di fronte al cimitero di Montelepre. Era andato: il cognato era con due o tre persone che più non ricordava chi fossero ed appartatisi entrambi dietro un sacco avevano letto lo scritto: un certo John, residente a New York, informava il Giuliano di avere possibilità di farlo espatriare con alcuni componenti della banda e l'avvertiva che avrebbe potuto comunicargli la propria decisione tramite una persona nominata nella lettera, il cui nome fu dal Giuliano annotato nella fodera del proprio berretto; quindi, bruciata la lettera con un fiammifero, il cognato aveva detto che per il momento non aveva intenzione di espatriare e con queste parole si erano separati.

Tornato a Montelepre aveva manifestato subito alla moglie ed alla suocera il desiderio di espatriare in luogo

323

del cognato: la sua preoccupazione era di essere accettato di rapporti particolari con costui, di essere arrestato ed invitato al confino di polizia, come era accaduto ad altro cognato del capo bandito; ma la decisione di partire l'aveva presa più tardi, quando dalla moglie aveva saputo che il Giuliano era andato a sparare a Portella della Ginestra contro i suoi familiari (lo zio Pasquale Meiorino) che prendevano parte alla festa. Non immaginava che ad organizzare il delitto fosse stato il cognato; questa notizia aveva determinato un contrasto tra lui, la suocera e la moglie, ed aveva causato anche la sua partenza da Montelepre; era andato prima dai suoi a S. Cipirello, poi a Palermo ed infine, a far data del 10 giugno 1917, a Terrasini, in casa di Grecochio Antonio, per trascorrervi i suoi estivi. Aveva continuato tuttavia a vedere la moglie incontrandosi con lei a Palermo. Era deciso ad emigrare ed ella si rivolse allora al fratello Salvatore affinché gli agevolasse l'espatrio. Questi si era interessato ed, a nome del sig. John di cui alla citata lettera, gli aveva procurato l'imbarco clandestino come marittimo sulla nave "Laturnia" in partenza da Genova il 21 agosto 1917.

37. - I) Ciò premesso la Corte osserva che conviene innanzi tutto liberare il campo di quello delle doglianze di ordine generale che affiorano alla istanza di rinnovazione totale del dibattimento contenuta nei motivi d'imputazione presentati per Terranova Antonino fu Giuseppe, Antonio Frank, Risciotta Francesco, Risciotta Vincenzo ed altri imputati (v. n. 54, II, 2), istanza che, per sottile altro aspetto, è stata mantenuta o coltivata dal loro

384

quali difensori.

La censura non è fondata? Ordinando, per le ragioni al-
tre esposte, nell'esercizio di una legittima facoltà, la
separazione del giudizio sul reato di banda armata, i pri-
mi giudici non hanno isolato le azioni incriminate, dal com-
plesso fenomeno che va sotto il nome di "banda Giuliano",
ma le hanno ugualmente valutate nel quadro delle condizio-
ni di tempo, di ambiente, di vita in cui sono avvenute e
dei fattori di movente e di situazione che le hanno deter-
minate, attingendo i necessari elementi di giudizio da una
istruttoria vasta e profonda validamente compiuta.

Non a proposito si è osservato che la Corte di Assise
di Viterbo "non poteva esercitare alcuna facoltà declina-
toria circa il mandato avuto con la sentenza di rinvio o
con la designazione da parte della Corte Suprema di Cas-
sazione" perchè in effetti, con la separazione dei giuri
si, non l'ha esercitata o della cognizione del reato di
banda armata, conseguente alla sentenza di rinvio della
Istruttoria di Palermo, è tuttora, investita; onde
la sentenza stessa troverà consumazione anche per questo
capo in altra sentenza, non importa se sarà una pronunzia
di non doversi procedere perchè, frattanto, nei confronti
delle stesse persone e per il fatto medesimo, un altro
giudizio penale avrà provveduto con sentenza divenuta ir-
revocabile.

La questione, priva di rilevanza giuridica, non presen-
ta più ora alcun interesse, neanche di fatto, dopo che la
cognizione degli atti del procedimento per banda armata,
acquisiti in visione al processo, ha colmato al riguardo
ogni possibile lacuna.

Attraverso la dissemina di un materiale probatorio ad

325

dirittura imponente, la Corte ha delineato nella prima parte della presente sentenza, nei limiti di quanto è sufficiente ai fini del giudizio, l'origine, l'attività, i rapporti della banda Ciuliana, la personalità del suo capo, l'atmosfera nella quale i fatti attribuiti sono comminati; ed avrà modo di considerare la psicologia dei soggetti, i complicati riflessi dell'ambiente sulla prova, la personalità dei giudicabili per dare alle risultanze processuali una interpretazione logica, aderente e coerente che consenta di giungere all'accertamento della verità.

Tuttavia non è possibile assolvere un compito siffatto, in una causa in cui i protagonisti vivono in un mondo di mafia e di banditismo, senza tener conto delle regole che lo governano. Esattamente i primi giudici hanno affermato che una sentenza penale non può occuparsi di problemi che interessano la sociologia e tali certamente sono quelli che riguardano i fenomeni della mafia e del banditismo sotto il profilo delle cause che li hanno determinati e che tuttora ne condizionano l'esistenza, sotto il profilo, cioè, storico e sociale. Ma non sono costesti gli aspetti che possono considerare e non si esauriscono in essi i problemi inerenti alla realtà della mafia e del banditismo: altri ve ne sono che interessano così il sociologo, come il giudice, per i riflessi di psicologia giudiziaria, quali appunto il contenuto essenziale che i due fenomeni caratterizza, la legge che li governa e in un certo senso li accomuna, la estensione della mafia nell'ambiente sociale, l'incidenza sulla personalità morale dei soggetti che vivono ed operano in un ambiente siffattamente influenzato.

Nel riferimento alla mafia si prescinde, naturalmente, dalla originaria ragione psicologica del fenomeno e dal

326

rotaggio di quelle consorterie di uomini d'ordine che - come di recente è stato scritto - sorte in periodo di privilegi e di prepotenze feudali, "occultamente provve devano a tutelare i buoni, a sopperire i bisogni, a punire i prepotenti, a costituirsi in qualche modo alla amministrazione statale nella funzione di polizia e in quella giudiziaria e soprattutto là dove tali funzioni non erano attuate, o se attuate apparivano improntate a mal governo"; si considera unicamente il fenomeno nel senso degenerato o deterioro quale traspare dal processo e quale si riscontra nella realtà.

L'on. Bonfandini, che si occupò ampiamente del problema (Relazione della inchiesta sulle condizioni della Sicilia, 1876), ha scritto che "la mafia non è una precisa società segreta, ma lo sviluppo ed il perfezionamento della prepotenza diretta ad ogni scopo di male; è la solidarietà istintiva, brutale, interessata, che unisce a danno dello Stato, delle leggi e degli organismi regolari, tutti quegli individui e quegli strati sociali che hanno tratto l'esistenza e gli agi, non già dal lavoro, ma dalla violenza, dall'inganno e dalla intimidazione". Questa visione, forse, non è completa; altri (I. Franchetti. Le condizioni politico ed amministrative della Sicilia, 1876) ha definito la mafia come "unione di persone d'ogni grado, d'ogni professione, d'ogni specie, che, senza nessun legame apparente, continuo e regolare, si trovano sempre riuniti per promuovere il reciproco interesse, astrazione fatta da qualunque considerazione di legge, di giustizia, di ordine pubblico"; vale a dire come un modo di essere, di sentire, di operare individuale e collettivo.

Questo aspetto essenziale della mafia, che ne spiega la

327

penetrazione e la presenza negli strati più disparati dell'ambiente sociale, si esprime specialmente in un modo tutto proprio di sentire il diritto e la giustizia che risale e si tramanda da tempi ormai remoti ed accomuna mafiosi e banditi nel vincolo dell'omertà; tenace vincolo di una legge tremenda che pone come primo dovere di un uomo quello di farsi giustizia da sé e addita alla esecrazione e alla vendetta chiunque informi ed aiuti le autorità costituite nel compito di giustizia.

"Cappeddù e malu passu dinari boni e stannu arrassu; si non mi dirivocu, si campu t'allampu; quannu cc'è lu mur tu bisogna pincari a lu vivu; la testimonianza è bona si nù a quannu nun fa mali a lu prossimu; la furca è pri lu poveru, la giustizia pri lu fissa; cu avi dinari e amici sia teni neulu la giustizia"; sono talune massime di cote sta legge che suonano altrettanto regole di condotta. Non è da uomo ricorrere alla giustizia, ed è lecito ingannarla senza timore poichè essa è stata fatta per i minchioni (G. Alongi - La Maffia).

Questi lineamenti psicologici di un mondo particolare di malavita, dal quale anche gli onesti sovente sono condizionati, sia per suggestione, sia per paura, valgono a chiarire molti aspetti del processo; ma non può dirsi che i primi giudici li abbiano sostanzialmente trascurati, poichè hanno dato ri salto nella sentenza alla "grande rilevanza" che ha l'omertà per coloro che sono mafiosi e banditi, anche se non sempre poi ne abbiano fatta esatta applicazione nella valutazione della prova.

E poichè si è in argomento di mafia non può omettersi un accenno anche ai rapporti tra mafia e banditismo, non già in senso generale, che non avrebbe rilievo, ma con ri

323

ferimento esclusivo a quelli che concretamente intercorsero tra la mafia e la banda Giuliano, per la luce che riverberano nella indagine sulla causale.

Esaminando l'attività svolta dal Giuliano e della sua banda durante i moti dell'E.V.I.C. si è osservato che il movimento separatista trovò i suoi principali sostenitori nel ceto agrario e nella mafia; che l'E.V.I.C. agì in nome degli interessi politici e rappresentò lo stesso corrente politico-sociali; che il Giuliano elevato a paladino di ostesi interessi fu strumento di coloro che li sostenevano. Ed accennando ad Ignazio Miceli, capo della mafia di Monreale - che pare fosse una delle "famiglie" più importanti della Sicilia - al nipote Antonio Miceli o ad altri affiliati (Donatello Albano, capo della mafia di Poggioreale), si è rilevato come costoro avessero tenuto in pugno le sorti della banda e del suo capo e ne fossero stati i protettori fino a quando non era parso loro di escogitare una via di salvezza nel secondare il compito delle forze di repressione del banditismo. Si può, dunque, sicuramente affermare - anche se, in omaggio all'onore, Terranova anziché Antonino "Caccava" ha detto d'ignorare tutto sulla mafia (V/1, 712) - che tra la mafia ed il Giuliano vi fu un legame costante, determinato da una convergenza d'interessi di cui il capo bandito fu portatore.

E' vero che nel suo "Appello al popolo", di cui altrove si è fatto cenno (v. n.50, b), il Giuliano attaccò la mafia qualificandola "una altro marciume della società"; ma, come si evince dal tenore dello scritto apparso sul Giornale di Sicilia del 15 aprile 1943, più che una presa di posizione contro la mafia si trattò di una manovra e letterale diretta - sia pure non senza una punta di di

319

sprezzo e di ammonimento verso quei gruppi che l'avevano abbandonato e deluso - a strappare le masse rurali dai sindacati comunisti per riconciliare con quel mondo traizionale che avevano preso a lottare.

"Nessun rancore ^{nostro} per voi, o popolo di bassa plebe - di fatti egli scrisse - perché comprendo benissimo il tritato delirio della fama che vi ha fiaccato quella speranza d'interesse che tutti fiduciosi attendiamo..... I vostri capi comunisti come primo problema da risolvere si sono posti quello della mafia accusandola di essere asservita ai ricchi feudatari per proteggere i loro beni o tenere voi sempre schiavi di essi..... Ma la verità non è questa..... La mafia come tutti sapete è gente che proviene dalla malavita, ha passato dalle sofferenze e per i suoi esecolgenti di famiglia, ha cercato di elevarsi e per l'importanza del suo prestigio occupa un po' tutti i migliori posti che con più facilità possono raggiungere risolvendo la situazione familiare, non sapendo sufficientemente che quei signori che usano loro tali riguardi fanno il demio aiuosa, che poi quando il mondo si rimpafficia li manderanno in galera come glieli mandarono dopo l'entrata del fascismo..... Se i mafiosi fossero stati tali come i vostri capi li hanno decantati essi non dovrebbero esistere più comunisti, non dovrebbero o sopire le ingiustizie create da certi signori che sono ai posti di comando e non dovrebbero esistere come vili. E siccome sono dei prefetti miserabili...?... ad eccezione di alcuni. Ecco chi sono i mafiosi....."

La Forto osserva che vi è abilità e vi è amorezza in questo oio, ma vi è ancora una solidarietà con la corrente che tuttora lo sostiene e una implicita difesa della mafia.

520

II. - Occorre in secondo luogo liberare l'atmosfera della causa di quelle ombre di prevenzione e di sospetto protette, senza serio fondamento, sulla inchiesta di polizia giudiziaria o sulla istruttoria penale, da Terranova intonino "Caccova", da Laminio Frank o da altri appellanti con i loro motivi d'impugnazione (v.n. 34, II, A, a) fino ad affermare che il processo fu e rimase un atto di mera fattura poliziesca.

Al riguardo è necessario distinguere i metodi ed i sistemi adottati dagli organi di polizia, proposti alla repressione del banditismo in Sicilia, per il conseguimento di questo fine nei confronti del complesso fenomeno "banda Giuliano", dall'attività concretamente svolta dai medesimi organi per accertare gli autori della strage di Lortella della Sinistra e degli altri delitti oggetto del processo.

I primi non interessano il giudizio e neanche potrebbero trovare in questa sede adeguata valutazione.

In relazione ad essi si potrebbe osservare che alcuni di quei fatti, definiti dai primi giudici "strani e anormali", si sono verificati tanto durante l'attività funzionante dell'ispettore generale di P.S. Pessana, quanto successivamente durante il comando dell'allora Col. Iaca: l'uno si vale delle confidenze di Ferreri Salvatore e si adopera per avere quello di Risciotta Caspare, cui rilasciò un tesserino di libera circolazione al nome di Giuseppe Faraci; l'altro similmente accettò i servizi del Risciotta, gli rilasciò sotto lo stesso nome un tesserino di libera circolazione e un altro glielo fece rilasciare dalla Anstura, gli consegnò il noto attestato di benemerita ed ebbe per lui, unitamente al Cap. Lermano, un comportamento in apparenza anchevole che destò perplessità e sorpresa; entrò

321

bi infine si astennero dal dare esecuzione nei confronti del Pisciotta, ed il Vesuvio anche in quelli del Ferreri, ai pur numerosi mandati di cattura che esistevano contro di loro o che avrebbero avuto il dovere di eseguire. E in cotesta identità o continuità di metodi di polizia, manifestazione illegali, da parte di organi strutturalmente diversi, in momenti pure diversi della lotta per la repressione del banditismo, potrebbe scorgersi l'indice di una esigenza o di una situazione inerente alla lotta stessa, che prosiede dagli intenti personali di coloro che tali metodi hanno attuati.

La condotta dell'ispettore generale di P.S. Vardiani si pone su di un piano diverso (di "manovrismo" secondo il gen. Luca), che esula dai limiti di servizio e resta nell'ambito di una personale iniziativa e di una personale attività; dappoichè egli continuò nei contatti e nei rapporti, stabiliti durante l'esercizio delle sue funzioni in Sicilia ed a causa di esse, anche dopo la soppressione dell'organo che dirigeva, svolgendo la nota attività (v. n. 38) ed in essa persistendo pur dopo - come egli stesso ha detto - che la Direzione Generale di P.S., informata nella seconda decade del mese di maggio 1950 dei rapporti da lui avuti col Giuliano, gli aveva dato ordine di desistere da ogni interessamento (V/S, 675).

Tali fatti, pur "strani ed abnormi", che, durante il dibattimento di primo grado - interpretati in correlazione alle accuse formulate da Pisciotta Caspare e da Terranova Antonino "Cacanova" contro i pretesi mandanti (accuse corredate dalle denunce presentate all'Autorità Giudiziaria dall'On. Montalbano, dal Caputo, dall'Indrenciano) - parvero assurgere a particolare importanza, nel processo, si re-

202

lesano ora manifestamente irrilevanti, dopo che l'infondatezza delle denunce è stata dichiarata nella sede competente e dopo che il mendacio dei proietti imputati, in relazione alle accuse stesse, è stato anche da questa Corte accertato attraverso la disamina dei loro mutevoli atteggiamenti difensivi (v. n. 30 e 51, A).

Non è giustificabile, adunque, alcun sospetto di parzialità sulle indagini di polizia giudiziaria a motivo che esse furono iniziate sotto la direzione dell'ispettore generale di P.S. Messana, rimasto in carica fino al 31 luglio 1947. Se mai un rilievo si potesse farci sarebbe di averle orientate verso la banda Giuliano, avocandole all'ispettore Generale di P.S., solo dopo l'accertamento e l'audizione, da parte dei normali organi territoriali di polizia giudiziaria, dei testi Birchia, Miolo, Cuccia e Pucco, nonostante che fin dal primo momento il Ten. Col. Iacolantonio e il M. lo Lo Bianco avessero suggerito che l'eccidio non poteva attribuirsi che al Giuliano ed alla sua banda (v. n. 25); ma, a parte questo indugio, di cui fu data spiegazione nel rapporto n. 27 del 4 settembre 1947, sta in fatto che fu poi il Messana, anche se dietro sollecitazione del Iacolantonio - secondo questi ha detto - ad indirizzare le indagini concretamente ponendo costui sulla strada del confidente Ferreri (V/S, 708). E di contro alla maliziosa affermazione di Ruscietta Gaspare secondo cui il Ferreri aveva il compito di scoprire il Giuliano nel caso che fosse passato al comunismo, sta l'affermazione dello stesso Giuliano che, in una lettera minatoria inviata il 15 dicembre 1947 al Ten. col. Iacolantonio e da questi esibita, mostrandosi consapevole di quanto avrebbe dovuto compiere il Ferreri, scrisse ".....poichè sapendo dell'accor-

33

do fra voi, Messina o Fra Diavolo per la mia fine, non av-
son' vi questo riuscito, ora mi accorgo che vinto etc...";
dalla quali parole parrebbe che il Messina tendesse alla
eliminazione del fenomeno Giuliano indipendentemente dallo
orientamento politico del capo bandito (V/C, 787).

Ancora meno poi si giustifica il sospetto di parzialità
elevato sulla istruttoria formale a motivo che sarebbe stata
compiuta sotto il controllo di un magistrato che, alla stre-
gua di un poliziotto, aveva avuto rapporti col bandito
Giuliano, perchè, indipendentemente da ogni altra conside-
razione, del resto intuitiva, il Procuratore Generale Fran-
nuolo Mili, cui hanno fatto allusione gli appellanti, pre-
se possesso del suo alto ufficio il 16 novembre 1942, cir-
ca un mese dopo, cioè, la conclusione della istruttoria e
la pronunzia della prima sentenza di rinvio a giudizio. X

L'attività svolta dagli organi di polizia giudiziaria per
la identificazione degli autori dei delitti di cui si trat-
ta, interessa invece il giudizio essenzialmente; su di es-
sa i primi giudici hanno portato un attento e minuzioso es-
ame considerando tutte le critiche e le controargomentazioni dei
difensori, e, se talvolta questa Corte non seguirà le valu-
tazioni ed il ragionamento che informano la sentenza in-
gnata, è d'uopo tuttavia affermare che nulla autorizza la
grave censura che la Corte di Assise abbia fatto scempio
della realtà storica e giudiziaria per piegarla ad un pre-
costituito divisamento, l'ampiosimo motivazione, con cui
ha dato conto del proprio pensiero, costituendo, al contra-
rio, la prova dello scrupoloso impegno posto nella ricer-
ca del vero.

La Corte non indugierà nel ricorso delle questioni gene-
rali circa i limiti posti dalla legge all'attività della

334

polizia giudiziaria e circa gli effetti della inosservanza di essi in relazione all'interrogatorio dei fermati, alla durata dei fermi, alla veridicità dei rapporti giudiziari, nonché circa il carattere giuridico-processuale degli interrogatori stessi, il loro valore di prova e le condizioni necessarie perché una confessione ed una chiamata di correo acquistino rilevanza giuridica o diano affidamento di attendibilità; questioni che furono poste tutte in primo grado e trovano nella sentenza soluzione adeguata, conforme al delitto e fondata su motivi dai quali non si ha ragione di dissentire.

Procederà invece all'esame di ogni questione riproposta nei motivi di gravame o sollevata nel corso della discussione, sia che investa le dichiarazioni di Gaglio "Roversino" e dei "picciotti" nei mezzi di accusazione, sia nel contenuto di verosimiglianza e di credibilità.

53. - Nell'iniziare questo esame è necessario promuovere alcune osservazioni intorno alla formazione del processo, ai riflessi dell'ambiente sulla prova, alla valutazione delle prove acquisite.

A) La sequenza logica e cronologica degli atti di polizia giudiziaria seguiti all'arresto di Di Lorenzo Giuseppe ed al fermo di Gaglio "Roversino" e quella degli atti istruttori correlativamente compiuti, di cui si è fatta esposizione nella prima parte della presente sentenza (v. da n. 6 a n. 39) per delinearne lo svolgimento e per fissare, come si è detto, l'evoluzione dell'atteggiamento di ogni imputato, consentono di escludere qualsiasi fondamento al rilievo fatto da taluni appellanti, secondo cui gli uf-